



COMUNE DI COCCONATO

(Provincia di Asti)



Cortile del Collegio n. 3 – 14023 Cocconato (AT) – tel. 0141/907007 – Fax 0141/907677

C.F. 80005260056 – P.I. 01219650056

e-mail: tecnico@cocconato.info – PEC: comune.cocconato.at@cert.legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO DI CORSO P. GIACHINO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/10/2024



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità d'uso

Art. 2 – Individuazione e denominazione dei parcheggi

Art. 3 – Regolamentazione della sosta dei parcheggi non custoditi gratuiti

Art. 4 – Regolamentazione dei parcheggi non custoditi a pagamento

Art. 5 – Accesso al Parcheggio e orari

Art. 6 – Concessioni onerose degli stalli e regolamentazione

Art. 7 – Rinnovo concessioni onerose

Art. 8 – Modalità di pagamento

Art. 9 – Concessioni speciali

Art. 10 – Riserva temporanea

Art. 11 – Norme di comportamento

Art. 12 – Sanzioni

Art. 13 – Responsabilità

Art. 14 – Accettazione

Art. 15 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto e finalità d'uso

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di sosta delle aree del Parcheggio comunale non custodito in corso Pinin Giachino. La gestione è in capo dall'Amministrazione comunale.

Il Parcheggio in questione è stato creato per migliorare la viabilità in corso Pinin Giachino.

Art. 2 – Individuazione e denominazione dei parcheggi

I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente Regolamento sono tutte le aree contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale, presenti al Piano 1 e al Piano -1 del parcheggio in oggetto.

Art. 3 – Regolamentazione della sosta dei parcheggi non custoditi gratuiti

I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente articolo sono tutte le aree contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale, presenti al Piano 1 o Piano strada del parcheggio in oggetto.

I parcheggi in essere non presentano limitazioni di sosta e sono delimitati da strisce bianche.

Art. 4 – Regolamentazione dei parcheggi non custoditi a pagamento

I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente articolo sono tutte le aree contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale, presenti al Piano -1 o Piano seminterrato del parcheggio in oggetto.

I parcheggi in essere non sono custoditi, sono delimitati da strisce bianche e sono assegnati dal Comune al momento della validazione della Concessione.

Gli stalli al Piano -1, numerati dal n. 1 al n. 15 sono affittabili annualmente secondo l'art.6 e l'art.9.

Art. 5 – Accesso al Parcheggio e orari

L'accesso e l'uscita dal Parcheggio al Piano 1 sono effettuati mediante ingresso da corso Pinin Giachino ad unica corsia con traffico alternato.

L'accesso e l'uscita dal parcheggio al piano inferiore sono effettuati mediante l'apposita rampa ad unica corsia con traffico alternato.

L'orario di apertura è 0-24

Art. 6 – Concessioni onerose degli stalli e regolamentazione

Gli stalli al Piano -1, numerati in ordine crescente, sono concessi dal Comune per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo.

Per poter richiedere la concessione di uno stallo è necessario rispondere al Bando/Avviso pubblico, indetto dal Comune e pubblicato sull'Albo pretorio.

In rispetto all'Art.1 di questo regolamento, il bando è aperto a tutti coloro che abitualmente occupano gli stalli pubblici presenti al piano semi-interrato. Tra le richieste pervenute in Comune sarà data priorità di accoglimento per i seguenti criteri;

- Residenza in centro storico e in corso Pinin Giachino.
- Lavoratori presso esercizi/attività site nelle vie del concentrico

Per i criteri di cui sopra gli stalli verranno assegnati in ordine di protocollo delle domande presentate.

A sopravvenuta esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento sarà esposto all'Albo Pretorio e manifesti un avviso di apertura del bando per l'assegnazione dei posti. Decorsi i 30 gg., la Giunta Comunale approverà la graduatoria secondo i criteri secondo l'Art. 6. Al termine la Giunta valuterà se ripubblicare o consentire l'assegnazione dei posti a sportello.

Al momento della domanda, insieme alla documentazione richiesta nel bando, è necessario produrre copia del libretto di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo di proprietà di chi richiede la concessione dello stallo.

In caso di necessità è possibile modificare i dati relativi al veicolo, facendo richiesta scritta di autorizzazione al Comune di Cocconato, allegando copia del libretto di circolazione e del certificato di assicurazione del nuovo veicolo.

È inoltre possibile l'utilizzo del medesimo stallo per più veicolo fino al numero max di due, purché i mezzi siano di proprietà dello stesso concessionario o di un suo familiare. Anche in questo caso deve essere fatta richiesta scritta di autorizzazione al Comune di Cocconato, fornendo copia del libretto di circolazione e del certificato di assicurazione per tutti i veicoli e dei proprietari, se diversi dal richiedente della concessione.

Art. 7 – Rinnovo concessioni onerose

Le richieste di rinnovo delle concessioni onerose devono essere presentate all'Ufficio comunale competente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza, contestualmente al versamento almeno della prima rata, oltre ai documenti identificativi di chi richiede il rinnovo, copia del libretto di circolazione, del certificato di assicurazione del veicolo ed eventuali ulteriori documenti richiesti.

È possibile richiedere il rinnovo delle concessioni onerose, secondo l'Art. 6.

A inizio esercizio, la Giunta provvede con delibera, ad assegnare i posti eventualmente resisi vacanti per mancato rinnovo o decadenza scegliendo tra le domande agli atti secondo criteri di cui all'art. 6.

Art. 8 – Modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa annuale per la concessione degli stalli dovrà avvenire con procedura PagoPa e potrà avvenire in un'unica rata o a rate trimestrali anticipate, secondo richiesta scritta presentata entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

In caso di mancato pagamento della singola rata oltre 30gg, la concessione si intende decaduta.

Qualora l'autovettura non verrà tolta, verrà rimossa a carico del concessionario.

Art. 9 – Concessioni speciali

Gli stalli al Piano -1, sono concessi numero due stalli a favore del C.R. Asti in forma gratuita, come da accordi antecedenti tra le parti.

Art. 10 – Riserva temporanea

In ogni area destinata a parcheggio, Piano 1 e Piano -1, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale riservare temporaneamente tutti o parte degli stalli per manutenzione ordinaria e straordinaria, eventi, ordine pubblico e ogni altra necessità Comunale. Previo avviso secondo norma di Legge.

Art. 11 – Norme di comportamento

All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice della strada, dalla normativa applicabile in materia, nonché le indicazioni di cui alla segnaletica stradale appositamente installata.

È fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nei posteggi adottando gli accorgimenti idonei a evitare incidenti e a impedire l'uso del veicolo senza il consenso del proprietario/conducente.

È vietato stazionare con il motore acceso, effettuare travasi di carburante, usare le luci abbaglianti, sostare lungo le corsie di scorrimento, effettuare o fare effettuare la pulizia del veicolo, scaricare a terra materiali e

liquidi che possono insudiciare e/o danneggiare la pavimentazione, eseguire manovre pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone e dell'integrità delle cose.

È fatto divieto di tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili, esplosive.

È proibito tenere nel parcheggio oggetti e materiali di ogni genere, diversi delle auto.

Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento al D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente Regolamento.

Con cadenza periodica, salvo preavviso comunicato tramite segnaletica, il comune interviene con interventi di manutenzione dell'infrastruttura. Durante tali operazioni il parcheggio dovrà restare sgombro.

Art. 12 – Sanzioni

Tutti i comportamenti contrari alle prescrizioni individuate dal presente Regolamento saranno soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada e dalla normativa, legislativa e/o regolamentare, comunque applicabile.

Le violazioni al presente Regolamento non riconducibili alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis della L. 4 luglio 2024, n. 95. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione commessa o della reiterazione della stessa).

L'espletamento della attività di controllo e vigilanza sulle aree di sosta a pagamento spetta agli organi di polizia stradale come indicati dall'art. 12 del Codice della Strada, ovvero ad ausiliari del traffico, ai sensi dell'art. 1, commi 132 e 133, L. 127/97, nominati con apposito provvedimento sindacale.

Art. 13 – Responsabilità

L'Amministrazione comunale non è impegnata a custodire i veicoli.

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi non custoditi, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale o del soggetto gestore dei parcheggi a pagamento.

L'Amministrazione comunale non è responsabile del furto dei veicoli in sosta nei parcheggi non custoditi, nonché dell'asportazione di oggetti o beni lasciati al loro interno, né per danni di eventi atmosferici.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, il furto del veicolo o di sue singole parti di ricambio, la sottrazione di accessori comunque verificatesi all'interno delle aree di parcheggio dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione alla Polizia Locale e all'Autorità competente prima dello spostamento del veicolo in sosta.

Art. 14 – Accettazione

L'utilizzo del parcheggio non custodito comporta l'accettazione integrale di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

In ogni caso, per tutti i veicoli presenti nei parcheggi non custoditi valgono tutte le norme e le condizioni in questa sede stabilite, senza eccezione alcuna, sia con riguardo ai relativi proprietari che ai conducenti e/o utilizzatori/trasgressori.

Art. 15 – Norme transitorie e finali.

Spetta alla Giunta, al Sindaco e agli Uffici comunali, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti necessari per l'individuazione delle modalità di gestione dei parcheggi pubblici non custoditi e per l'attuazione di quanto astrattamente previsto nel presente Regolamento.